



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 5248  
rif. n.

Martignacco, lì 31.03.2015  
via della Libertà, 1 - C.A.P. 33035

### IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 3 commi 27 e ss. ha espressamente statuito quanto segue:

comma 27: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;*

comma 28: *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”;*

CONSIDERATO che il Comune di Martignacco ha, con propria delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.2010, provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni:

- società A&T 2000 s.p.a., con sede in Codroipo;
- società CAFC s.p.a., con sede in Udine;
- società AMGA Azienda Multiservizi s.p.a., con sede in Udine;
- società FRIULENERGIE s.r.l., con sede in Udine.

disponendo la dismissione delle partecipazioni possedute in FRIULENERGIE s.p.a. e di AMGA Azienda Multiservizi s.p.a

VISTA la deliberazione consiliare n.19 del 20.06.2013 avente ad oggetto “Integrazione in CAFC spa del ramo Servizio idrico integrato Città di Udine in capo ad AMGA spa – Incorporazione in CAFC spa di Friulenergie s.r.l. – Indirizzo per cessione azioni AMGA – Determinazioni”

PRESO ATTO dell'avvenuta fusione per incorporazione di FRIULENERGIE s.r.l. di Udine in CAFC s.p.a. con conseguente rimodulazione delle quote azionarie di CAFC s.p.a.;

DATO ATTO che in seguito alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società AMGA spa in HERA s.p.a., il comune di Martignacco, ai sensi dell'art. 2437 -ter, comma 1 lettera a) del Codice Civile, ha esercitato il diritto di recesso (nota protocollo 8123 del 28.04.2014) nei termini di legge, accettando il valore determinato dal Consiglio di Amministrazione di AMGA s.p.a. pari ad € 917,25 ad azione.

DATO ATTO che al Comune di Martignacco è stato corrisposto in data 01/07/2014 il controvalore delle n. 12 azioni AMGA spa possedute pari ad € 11.007,00.



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

## UFFICIO DEL SINDACO

DATO ATTO del fatto che ad oggi il Comune di Martignacco detiene le seguenti partecipazioni:

- società A&T 2000 s.p.a.: 28.533 azioni, pari al 3,029% del capitale sociale;
- società CAFC s.p.a.: 11.127 azioni, pari al 1,436789% del capitale sociale

VISTO il comma 611, dell'art. 1, della L. 190 del 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) che prevede:

*“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

CONSIDERATO che il comma 612, dell'art. 1, della L. 190/2014 attribuisce in capo al Sindaco del Comune la competenza alla definizione ed approvazione, entro il 31/03/2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio di risparmi da conseguire;

CONSIDERATO altresì che il suddetto piano deve essere corredato da una apposita relazione tecnica e deve, quindi, indicare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione in relazione alle singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc.);
- il dettaglio del risparmio da conseguire.

VISTA l'allegata relazione tecnica

RITENUTO, pertanto, di mantenere le partecipazioni in essere in quanto compatibili con il quadro normativo attualmente vigente



# COMUNE DI MARTIGNACCO

Provincia di Udine

UFFICIO DEL SINDACO

Tutto ciò premesso

## DECRETA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo
- 2) di approvare il seguente Piano di razionalizzazione delle partecipazioni a norma dell'art. 1, comma 611 e seg., della L. 190/2014, con l'allegata relazione tecnica:
  - a) partecipazioni da mantenere:
    - società A&T 2000 s.p.a.: 28.533 azioni, pari al 3,029% del capitale sociale;
    - società CAFC s.p.a.: 11.127 azioni, pari al 1,436789% del capitale sociale
  - b) partecipazioni da dismettere: nessuna
- 3) di provvedere all'invio al Consiglio Comunale di Martignacco l'approvato Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni affinché, a norma dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., assuma le determinazioni del caso
- 4) di provvedere alla trasmissione del Piano e dell'allegata relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia



IL SINDACO  
Marco Zanor

Prot. 4816 del 26/3/2015

**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate  
Relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



## I - Introduzione generale

### 1. Premessa

La riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è obiettivo che numerosi Governi di diverse connotazioni politiche hanno perseguito.

La norma che ha costituito il cardine dell'operazione di razionalizzazione è individuabile nell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007. Con tale disposizione si introduce esplicitamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle vigenti dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati e tale delibera doveva essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Proprio il coinvolgimento della Corte dei Conti ha determinato l'evolversi di indirizzi elaborati presso le varie sezioni di controllo, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma.

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.



Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, oppure, nel caso in cui le partecipazioni in essere siano pienamente rispondenti al quadro normativo sopracitato, sarà sufficiente l'adozione da parte del Consiglio Comunale di un provvedimento di presa d'atto.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.



(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **II - Le partecipazioni societarie dell'ente**

Il comune di Martignacco attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. CAF C s.p.a. con una quota pari a 1,436789%;



2. A&T 2000 s.p.a. con una quota pari a 3,029%;

### 1. Società CAFC S.p.A. e la sua partecipata FRIULAB S.r.l.

La Società **CAFC S.p.A.** è affidatario diretto "*in house*" del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2008; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009.

La Società gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*.

Il numero degli amministratori della Società è 1 (Amministratore Unico). L'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 215 unità.

Con nota prot 14501 del 23.03.2015, la società CAFC spa, nel richiedere agli Enti soci l'adozione di un apposito atto di indirizzo per ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, evidenzia che il rapporto tra costo del personale e costi operativi è stato costantemente inferiore al 25% nel quadriennio 2011-2014, con previsione per il 2015 di un rapporto pari al 21,21%.

Il Comune di Martignacco non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili né in altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Infatti la partecipazione che il Comune deteneva in AMGA S.p.A. è stata già dismessa nel corso del 2014.

Si allega altresì tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013

Con nota prot. 11989 del 10.03.2015, CAFC spa comunica di detenere diverse partecipazioni definite minimali e/o obbligatorie; segnala come significativa solo quella in FRIULAB S.r.l. (al 73,50%). La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*".

Gli amministratori sono in numero di 5; l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 unità.

È l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

### 2. Società A&T 2000 s.p.a

La Società **A&T 2000 S.p.A.** è interamente posseduta da soci pubblici (41 enti locali) ed è affidataria diretta "*in house*" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Si deve peraltro considerare che, per il ciclo dei rifiuti, si attendono gli sviluppi ex art.3 bis, c.1 bis del D.L. 138/2011 come modificato dall'art.1, c.609 Legge 190/2014 in materia di



individuazione degli ambiti territoriali ottimali per lo specifico servizio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Società, pertanto, gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

La società dichiara di non avere partecipate di secondo livello.

L'Organo amministrativo in carica è monocratico (Amministratore Unico); l'organico è in numero di 23 unità.

Si riporta di seguito quanto trasmessoci dalla Società con nota prot. 1559TP/rb del 16.03.2015, acquisita al nostro protocollo n. 877 di pari data.

“

.....omissis

L'attivazione di percorsi di aggregazione tra A&T 2000 SpA ed altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti a livello locale è da tempo oggetto di approfondimenti.

In ottica volontaristica, l'aggregazione appare auspicabile relativamente ai possibili miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle gestioni; si pensi ai possibili risparmi relativi agli organi di amministrazione e controllo, alle unità organizzative ed ai costi per le attività di staff (informatica, contabilità, bilancio, controllo di gestione, amministrazione e gestione del personale ecc.) ed ai possibili benefici in termini di costi assoluti ed unitari a fronte di appalti ed acquisti su dimensioni maggiori (per lo svolgimento dei servizi tecnico – operativi del ciclo dei rifiuti sul territorio, per materiali di consumo, per energia ecc.)

La prospettiva di aggregazione potrebbe trovare spunti obbligatori anche con riferimento all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

i) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In quanto società interamente pubblica, in materia di numero di amministratori, la società rispetta quanto previsto dall'art.1, cc.729 e dall'art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012, di seguito riportato.

*729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...*

In materia di compensi agli amministratori, alla società si applica, e la società rispetta, quanto previsto dal vigente art.4, cc.5 e 4 DL 95 / 2012 (come da ultimo intervento ex art.16, c.1 DL 90 / 2014):

*4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali*

società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo ... periodo del comma 4.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società rispetta quanto previsto dall'art.1, c.725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale della società, la società rispetta quanto previsto dall'art.6, c.6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

## ii) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Per quanto attiene ai programmi di contenimento dei costi per il futuro, la società ha provveduto alle seguenti azioni:


- con il recente ampliamento della compagine societaria ha ridotto la percentuale della contribuzione ai costi da parte di ciascun socio
- le iniziative poste in essere per conseguire una sempre più elevata purezza dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e a una costante riduzione del quantitativo della frazione residuale, nonché, con la prossima entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, previo recupero energetico, i costi dei servizi vengono costantemente contenuti.

Di tale contenimento dei costi, sia generali che relativi ai servizi, si ha già un riscontro nel 2015."

Si allega altresì tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, allo stato patrimoniale e al conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Sandro Michelizza



	Risultato d'esercizio		
	2011	2012	2013
	2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84
	Fatturato		
	2011	2012	2013
	38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
<b>Totale Attivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
<b>Totale passivo</b>	<b>109.142.649,38</b>	<b>111.193.644,37</b>	<b>149.617.474,32</b>

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
<b>Differenza</b>	<b>5.210.670,83</b>	<b>5.039.393,52</b>	<b>6.794.743,91</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,26
E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>4.787.047,02</b>	<b>4.748.823,06</b>	<b>7.175.478,43</b>
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>2.611.358,97</b>	<b>2.723.397,75</b>	<b>3.976.527,84</b>

# DATI DI SINTESI

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
	<b>ESERCIZIO 2011</b>	<b>ESERCIZIO 2012</b>	<b>ESERCIZIO 2013</b>
<b>ATTIVO</b>			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	1.751.836,00	4.494.767,00	6.768.974,00
C) Attivo circolante	7.232.655,00	9.721.871,00	8.578.308,00
D) Ratei e risconti	38.060,00	44.698,00	164.490,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>9.022.551,00</b>	<b>14.261.336,00</b>	<b>15.511.772,00</b>
<b>PASSIVO</b>			
A) Patrimonio netto	1.846.136,00	3.165.297,00	3.589.684,00
B) Fondi per rischi e oneri	165.429,00	1.804.836,00	1.662.763,00
C) Trattamento di fine rapporto	296.140,00	340.608,00	392.200,00
D) Debiti	6.714.084,00	8.917.683,00	9.866.759,00
E) Ratei e risconti	762,00	32.912,00	366,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>9.022.551,00</b>	<b>14.261.336,00</b>	<b>15.511.772,00</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	<b>ESERCIZIO 2011</b>	<b>ESERCIZIO 2012</b>	<b>ESERCIZIO 2013</b>
A) Valore della produzione	13.580.182,00	20.409.155,00	20.382.374,00
di cui:			
ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.535.942,00	19.935.034,00	20.098.121,00
altri ricavi	44.240,00	474.121,00	284.253,00
B) Costi della produzione	13.192.029,00	19.698.085,00	19.726.433,00
<b>Differenza (A-B)</b>	<b>388.153,00</b>	<b>711.070,00</b>	<b>655.941,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari	7.348,00	-16.034,00	-136.009,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari		-108.341,00	123.141,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>395.501,00</b>	<b>586.695,00</b>	<b>643.073,00</b>
Imposte	160.892,00	274.624,00	218.686,00
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>234.609,00</b>	<b>312.071,00</b>	<b>424.387,00</b>